

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 298)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1958 (V. Stampato n. 509)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 3 DICEMBRE 1958

**Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680,  
relativo all'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico*

L'articolo 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1680, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2270, integrato dal regio decreto 8 agosto 1942, n. 102, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale di studi sul Rinascimento ha personalità giuridica di diritto

pubblico ed è sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto è retto ed amministrato da un presidente assistito da un Consiglio di quattordici membri.

Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione per la durata di quattro anni.

La carica di presidente e quella di membro del Consiglio sono gratuite ».